

COMUNE DI PIADENA DRIZZONA

Provincia di Cremona

Piazza Garibaldi n. 3 - Tel. 0375.98125 - Fax n. 0375.98733

Codice fiscale e Partita IVA 01695750198

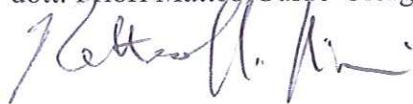
Pec: comunepiadenadrizzona@pec.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITÀ

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 26/11/2019

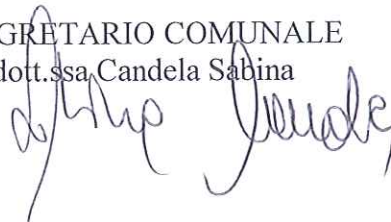
IL SINDACO

dott. Priori Matteo Guido Giorgio



IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Candela Sabina



INDICE

- Art. 1 - Istituzione del Registro della bigenitorialità
- Art. 2 - Criteri per l'iscrizione al Registro
- Art. 3 - Attestazione di iscrizione al Registro
- Art. 4 - Cancellazione dal Registro
- Art. 5 - Azioni di promozione del Comune
- Art. 6 - Trattamento dei dati personali
- Art. 7 - Disposizioni attuative ed entrata in vigore

Art. 1
Istituzione del Registro della bigenitorialità

1. È istituito presso il Comune di Piadena Drizzona il Registro della bigenitorialità.
2. Il Registro della bigenitorialità ha rilevanza esclusivamente amministrativa, al fine di consentire ad entrambi i genitori di annotare la propria diversa domiciliazione, legandola al nominativo del figlio residente nel comune. Le Istituzioni preposte alla cura ed all'educazione del minore possono conseguentemente conoscere i riferimenti di entrambi i genitori, rendendoli partecipi delle comunicazioni che riguardano il figlio e tutelando pienamente il diritto del Minore alla bigenitorialità, fermo restando che la residenza del Minore rimarrà unica, ai sensi dell'art. 45 del Codice Civile.
3. In considerazione delle finalità la gestione del Registro sarà in carico all'Ufficio Anagrafe del Comune.
4. Dall'istituzione del Registro non sorgono diritti o obblighi in contrasto con le leggi vigenti ed in particolare con la vigente normativa in materia di anagrafe, di Stato Civile, Diritto di Famiglia o con altra normativa di tipo civilistico e riservata alla competenza dello Stato né con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

Art. 2
Criteri per l'iscrizione al Registro

1. Un minore può essere iscritto al Registro a condizione che ne faccia richiesta almeno uno dei suoi genitori, che questi sia titolare della responsabilità genitoriale e che il minore sia residente nel Comune di Piadena Drizzona. Ai soli fini del presente Regolamento, è titolare della responsabilità genitoriale il genitore che non sia stato raggiunto da provvedimenti giudiziari che ne comportino la sospensione o la decadenza. Con l'iscrizione del minore nel Registro, questi risulterà domiciliato presso le residenze di entrambi i genitori che verranno riportate nel Registro.
2. La domanda di iscrizione al Registro può essere presentata dai genitori anche disgiuntamente presso l'Ufficio Anagrafe del Comune; qualora la domanda sia inoltrata da uno solo dei due genitori, il Servizio competente comunicherà all'altro genitore l'avvio del relativo procedimento, mettendolo a conoscenza dell'avvenuta iscrizione. L'iscrizione al registro dei dati del genitore che non presenta la domanda è subordinata al consenso scritto da questi reso all'Amministrazione.
3. Nel caso in cui uno dei genitori trasferisca la residenza nel Comune di Piadena Drizzona da altro Comune, unitamente al figlio minore, l'ufficio Anagrafe renderà disponibile il modello, predisposto dal Servizio competente, con il quale sia possibile richiedere la modifica dei dati di residenza nel Registro della Bigenitorialità.
4. Contestualmente all'iscrizione al Registro, il genitore acconsente alla comunicazione dei dati del Registro ad altri Enti/Istituzioni/Ordini Professionali che interagiscano con la vita del minore.

Art. 3
Attestazione di iscrizione al Registro

1. Su richiesta di uno dei genitori è possibile ottenere dal Comune apposita attestazione nella quale viene dato atto delle dichiarazioni rese dal o dai genitori al fine dell'iscrizione al Registro del figlio minore.
2. L'attestazione può essere consegnata solamente ai diretti interessati.
3. L'attestazione rilasciata su richiesta degli interessati può essere utilizzata per i fini del presente Regolamento o in ogni caso in cui si renda opportuno rendere nota la domiciliazione dei genitori rispetto al minore.

Art. 4

Cancellazione dal Registro

La cancellazione dal Registro può avvenire nei seguenti casi:

1. nel caso in cui il Comune verifichi la perdita dei requisiti indispensabili per l'iscrizione al Registro. In questo caso il Comune provvederà d'ufficio alla cancellazione dal Registro;
2. nel caso di specifica richiesta da parte del genitore che ha richiesto l'iscrizione;
3. nel caso di intervenuti provvedimenti giudiziari.

È compito di ognuno dei due titolari della Responsabilità genitoriale comunicare all'Amministrazione Comunale ed agli Enti interessati i provvedimenti giudiziari che comportino la perdita della responsabilità genitoriale.

Art. 5

Azioni di promozione del Comune

Il Comune promuove azioni di informazione e sensibilizzazione sulla valenza ed utilità del Registro nei confronti di Istituzioni/Enti che a vario titolo si occupano del minore, rendendo disponibili i dati in esso contenuti, al fine di agevolare i contatti con la famiglia del minore, relativamente ai doveri da assolvere o alle comunicazioni inerenti la vita del minore.

Art. 6

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel Registro della Bigenitorialità, è effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal *Regolamento UE 2016/679* relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Art. 7

Disposizioni attuative ed entrata in vigore

1. La Giunta provvede all'organizzazione del Registro ed alla definizione del Servizio competente alla sua gestione.
2. Il presente Regolamento, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.
3. In sede di prima attuazione, la Giunta delibera le disposizioni di cui al comma 1 entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme contemplate nel vigente Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Il presente regolamento costituisce parte integrante e sostanziale ai fini della tenuta del Registro della Bigenitorialità.